

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c. con contestuale

ISTANZA CAUTELARE ex artt. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.

CARVELLI DOMENICO (C.F.: CRVDNC83B16C352K) nato a Catanzaro (CZ) il 16.02.1983, residente in Bollate (MI) – 20021 - alla via Giuseppe Giusti n. 8, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata in calce al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, c.so Venezia n. 24 è elettivamente domiciliata, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 56563646, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gianluca.blasi@milano.pecavvocati.it

-Ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 – C.A.P. 20122 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (97021490152);

-Resistenti-

NONCHE' CONTRO

Tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze – GPS – di Milano II fascia per le classi di concorso B003, B015, B017, ADSS.

-Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

previa emissione di decreto inaudita altera parte



dei provvedimenti n. 14917 del 9.9.22, n. 16719 del 7.10.22, n. 2374 del 27.10.22, n. 2481 dell'11.11.22, (**doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater**) aventi ad oggetto gli esiti dell'individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche *ex art. 2, comma 4, lett. a) e b)* dell'O.M. 112/22, nella parte in cui assegnano al ricorrente una cattedra di sole 10 ore anziché una ad orario completo (18 ore) nonostante la disponibilità dei posti e la migliore posizione in graduatoria rispetto ad altri docenti peggio graduati ma destinatari di posizione lavorativa più vantaggiosa.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

del ricorrente all'assegnazione della supplenza sulla c.d.c B015 con cattedra completa (18 ore) di durata annuale (31.08.23) o, in subordine, dell'assegnazione di una supplenza fino al termine delle attività su cattedra di 18 ore, ad esso spettante per l'a.s. 2022/23 nei posti di insegnamento e presso le scuole oggetto di preferenza che siano risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare, financo in via cautelare, il diritto all'incarico spettante; con conseguente rettifica dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erroneamente conferite a docenti peggio collocati in graduatoria rispetto al ricorrente e previa disapplicazione – ove occorra – degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

*

IN FATTO

1. Il 6.5.2022 il Ministero dell'Istruzione emanava l'**O.M. 112**, con cui all'art. 1 istituiva l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il personale docente per il biennio 2022-24, utili alle istituzioni scolastiche per il conferimento degli incarichi a supplenza (**doc. 2**).



Solo a titolo informativo, occorre precisare che le GPS si articolano su base provinciale e sono costituite da due Fasce: la Prima Fascia è quella principale da cui l'AT di Milano attinge con priorità per il conferimento degli incarichi annuali. In tale Fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati; la Seconda Fascia invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima. Il ricorrente è collocato proprio nella II Fascia delle GPS della provincia di Milano.

2. Il 30.5.22 l'odierno ricorrente, possedendo i requisiti di accesso previsti dall'O.M. 112/22, inoltrava telematicamente sull'apposito portale POLIS del Ministero dell'Istruzione l'istanza di inserimento/aggiornamento ai fini della costituzione delle GPS 2022-24 (n. prot. A00POLIS.7799773.30.05.2022 – **doc. 3**).
3. Il 29.7.22 il M.I. – Ambito Territoriale di Milano pubblicava, con decreto n. 12090 (**doc. 4¹**), le GPS - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, valevoli per l'a.s. 2022/23.

L'esponente, in virtù dei titoli e del punteggio posseduti, si collocava in GPS nelle seguenti posizioni, **GPS II Fascia: B003** (punteggio 83, posizione 62); **B015** (punteggio 78,5, posizione 53);

B017 (punteggio 77, posizione 51); **ADSS Incrociata** (punteggio 83, posizione 3271);

4. Il 9.8.22, in osservanza a quanto stabilito dall'O.M. 112/22, l'esponente inoltrava sempre in modalità telematica sull'apposito portale POLIS del M.I., l'istanza contenente le "150 preferenze" per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, utili al sistema informatico

¹ Ci si riserva di produrre i bollettini completi, digitalmente pesanti, qualora il Giudice dovesse ritenerlo necessario



del M.I. per lo scorrimento delle GPS e per la conseguente assegnazione dei rispettivi incarichi a t.d. ai docenti ivi presenti (**doc. 5**).

A ben vedere, analizzando l'istanza presentata dal Carvelli *sub* doc. 5 si evince chiaramente l'ordine di preferenza rispetto alle istituzioni scolastiche, classi di concorso e tipologia di contratto. Il ricorrente, per ogni singola scuola indicata, sceglieva -in ordine di preferenza- la tipologia di incarico che avrebbe voluto ottenere in base al proprio punteggio. **È evidente che la scelta prioritaria per ogni istituzione scolastica è riferita alle tipologie di incarico annuali o fino al termine delle attività didattiche ad orario completo (18 ore); solo in subordine – qualora non fossero risultati disponibili tali tipologie di incarico – il ricorrente avrebbe accettato cattedre con spezzoni orari (dalle 7 alle 17 ore).** Come si avrà modo di verificare nel proseguo, le scelte del ricorrente sono state assolutamente disattese.

5. Il **7.9.22**, considerati gli errori presenti nelle precedenti GPS, il M.I. – Ambito Territoriale di Milano, con decreto n. 14673 (**doc. 6²**) pubblicava nuovamente le GPS di II Fascia apportando le dovute rettifiche. **Mutava IN MEGLIO, dunque, anche la posizione del ricorrente in GPS.**

Difatti, il sig. Carvelli si posizionava in graduatoria come di seguito indicato: **B003** (punteggio 83, posizione 60); **B015** (punteggio 78,5, posizione 51); **B017** (punteggio 77, posizione 45); **ADSS Incrociata** (punteggio 83, posizione 3016).

² Ci si riserva di produrre i bollettini completi, digitalmente pesanti, qualora il Giudice dovesse ritenerlo necessario.



6. Il 9.9.22 l'A.T. di Milano emanava il decreto n. prot. **14917** (*sub* doc. 1) con il quale pubblicava il bollettino delle nomine (da GPS e GPI) dei soggetti destinatari della proposta di contratto a tempo determinato e per tutte le classi di concorso.

Il ricorrente, nonostante la miglior posizione rispetto a docenti peggio collocati in graduatoria ed invece individuati (nei successivi bollettini di nomina) come destinatari di posizioni lavorative più vantaggiose, risultava destinatario di contratto su spezzone di 10 ore sulla c.d.c B003 presso l'Istituto MITD450009 con decorrenza dal 10.9.2022 al 30.6.2023 (doc. 7), **sol perché alla data del 9.9.22 non erano state ancora pubblicate disponibilità lavorative decisamente più vantaggiose.**

Il sistema informatico, pertanto, non ha correttamente osservato **né** l'istanza contenente le "150 preferenze" per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, **né** il principio del corretto scorrimento della graduatoria in virtù del punteggio posseduto.

7. Ed infatti il 7.10.22, il 27.10.22, e l'11.11.22, l'A.T. di Milano pubblicava altri tre bollettini inerenti le proposte di contratto a tempo determinato (annuali e/o fino al termine delle attività didattiche) per l'a.s. 2022-23 (*sub* doc. 1bis, 1ter, 1quater) ove risulta che posizioni lavorative annuali o fino al termine delle attività didattiche e per 18 ore (ossia la cattedra completa) sono state attribuite a docenti peggio collocati in graduatoria – perché con minor punteggio - rispetto al sig. Carvelli.

Si rileva, quindi, che con il secondo, il terzo ed il quarto bollettino di nomine³, rispettivamente il n. 16719 del 7.10.22, n. 2374 del 27.10.22 ed il n. 2481 del 11.11.22 per le c.d.c. di II Fascia GPS dichiarate anche dal ricorrente (ossia: B015 e ADSS Incrociata) **sono stati assegnati i seguenti incarichi a docenti collocati in GPS in**

³ Rispettivamente *sub* doc. 1bis, 1ter, 1quater ricorrente.



**posizione decisamente inferiore al ricorrente e nelle medesime scuole dallo stesso
ambite ed indicate nell'Istanza sub doc. 5.**

Nello specifico:

a) con il II° bollettino di nomine n. 16719 del 7.10.22 sub doc. 1bis:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente sub. doc. 5	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MITD450009	B015	1°	179	45	Annuale, 18 ore
MITD330007	ADSS-Incr	15°	3387	79,5	F.t.d.a ⁴ . 18 ore
MITD330007	ADSS-Incr	15°	3895	75,5	F.t.d.a. 18 ore
MITD330007	ADSS-Incr	15°	4778	69,5	F.t.d.a. 18 ore
MITD330007	ADSS-Incr	15°	4832	69	F.t.d.a. 18 ore
MITD450009	ADSS-incr.	5°	5128	68	F.t.d.a. 18 ore

⁴ Fino al termine delle attività didattiche.



MITD450009	ADSS-incr.	5°	5572	65	F.t.d.a. 18 ore
MITD450009	ADSS-incr.	5°	5936	63	F.t.d.a. 18 ore

b) con il III° bollettino di nomine n. 2374 del 27.10.22 sub doc. 1ter:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente <i>sub. doc. 5</i>	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MITD330007	ADSS-Incr	15°	6961	58	F.t.d.a. 18 ore
MITD330007	ADSS-Incr	15°	7053	58	F.t.d.a. 18 ore
MITD450009	ADSS-incr.	5°	7127	57,5	F.t.d.a. 18 ore

c) con il IV° bollettino di nomine n. 2481 del 11.11.22 sub doc. 1quater:

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente <i>sub. doc. 5</i>	Posizione in GPS II fascia del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia del docente assegnatario	Tipologia di incarico
---	-----------------------	---	--	--	--------------------------



MITD330007	ADSS-Incr	15°	8071	53,5	F.t.d.a. 18 ore
MITD330007	ADSS-Incr	15°	8393	52,5	F.t.d.a. 18 ore
MITD450009	ADSS-incr.	5°	8384	52,5	F.t.d.a. 18 ore

È ICTU OCULI EVIDENTE CHE IL SISTEMA INFORMATICO DELLE CONVOCAZIONI PER LE SUPPLENZE ANNUALI HA ASSEGNATO INCARICHI DI LAVORO PIU' VANTAGGIOSI A DOCENTI PEGGIO GRADUATI RISPETTO AL SIG. CARVELLI DOMENICO CHE POSSIEDE UN PUNTEGGIO SUPERIORE, ossia: B015 punti 78,5 – posizione 51; ADSS-Incrociata punti 83 – posizione 3016.

Il sig. Carvelli, alla luce delle effettive disponibilità, avrebbe dovuto essere destinatario dell'incarico annuale (fino al 31.8.23) e per orario completo (18 ore) sulla c.d.c. B015 presso la scuola MITD450009 indicata nella propria istanza alla posizione n. 1.

Il comportamento adottato dall'A.T. di Milano appare pertanto illegittimo ove ha palesemente ed illegittimamente assegnato al ricorrente un incarico lavorativo decisamente peggiorativo rispetto: **i)** alle effettive disponibilità dei posti presso le scuole ambite dal sig. Carvelli; **ii)** alla propria posizione ed al proprio punteggio in graduatoria dallo stesso posseduti; **iii)** alle preferenze espresse con l'istanza *sub* doc. 5.

8. A fronte delle errate convocazioni, il 7.10.22 il ricorrente proponeva reclamo (**doc. 8**), mediante il quale denunciava le riscontrate erroneità.
9. Il 20.10.22 l'A.T. di Milano, per il tramite del funzionario Antonio Lucio Molfese, riscontrava al reclamo avanzato dal ricorrente, affermando: "da un ricontrollo della



situazione, si conferma l'esattezza del bollettino di nomine. Nello specifico, al bollettino del 09/09, **per la B015 non ha espresso in domanda gli istituti disponibili per le posizioni successive alla Sua.** Relativamente alla classe di concorso da Lei richiesta di precisa quanto di seguito: - **I posti assegnati nella prima tornata di nomine e rinunciati sono stati messi in disponibilità per le nomine successive come previsto dall'art. 12 comma 10 dell'O.M. 112/2022...**" (doc. 9).

Ebbene, dalla motivazione fornita dall'A.T. di Milano appare chiaro che il sistema informatico utilizzato dal M.I.M., ai fini dell'assegnazione delle cattedre, ha considerato l'odierno ricorrente quale rinunciatario perché non ha indicato nell'istanza *sub* doc. 5 tutti gli istituti scolastici della provincia di Milano. Pertanto assegnava sin da subito allo stesso uno spezzone di sole 10 ore, incurante delle effettive disponibilità di cattedre ad orario completo e delle preferenze espresse dal Carvelli, il quale ha visto invece assegnate a docenti collocati in posizioni decisamente inferiori in graduatoria, sol perché tali tipologie di posto -alla data di pubblicazione del I° bollettino- non erano stati resi disponibili. In tal modo, a parere di chi scrive, il sistema informatico ha procurato vantaggio solo a coloro che hanno minor punteggio e che sono collocati in posizioni inferiori in GPS, violando il principio meritocratico e del corretto scorrimento della graduatoria.

*

IN DIRITTO

Tanto premesso, il ricorrente ha diritto ad essere destinatario di incarico di lavoro annuale sulla c.d.c. B015 e presso l'Istituto MITD450009 oppure, in subordine, di incarico lavorativo fino al termine delle attività didattiche su cattedra ad orario completo (18 ore), avendo egli dimostrato *sub* punto 7 del presente ricorso e *sub* doc. 5 l'effettiva disponibilità dei posti, le



preferenze indicate nella propria istanza nonché la propria migliore posizione in graduatoria rispetto ad altri docenti assegnatari di incarico lavorativo più vantaggioso. Nello specifico:

IN VIA PRELIMINARE

1. - Sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

Preliminarmente va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario in merito alla decisione sulla presente causa, per le ragioni di seguito esposte. Difatti, come affermato dalle SS.UU della Suprema Corte con l'ordinanza n. 33212 del 21.12.2018: *"In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali ... la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediate la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione"*.

In sintesi, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. *petitum sostanziale*, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.

Di recente, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione ed hanno ribadito, in via generale, che: *"la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le*



giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. N. 21198/2017 cit.)”.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste la giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo, asseritamente conseguente al sistema utilizzato dal Ministero per individuare i docenti aventi diritto al conferimento delle supplenze annuali, che ha attinto la singola posizione che fa capo al ricorrente.

2. - La competenza territoriale del Tribunale adito.

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi, la presente vertenza, di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione l'art. 413 co. V c.p.c., per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**”.*

L'odierno ricorrente sta attualmente prestando servizio presso l'Istituto Scolastico “E. DA ROTTERDAM” di Bollate (MI) – MITD450009 (sub doc. 7). Pertanto il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale ordinario di Milano sez. Lavoro.



NEL MERITO

3. - Illegittimità dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi a t.d. n. 14917 del 9.9.22, n. 16719 del 7.10.22, n. 2374 del 27.10.22, n. 2481 dell'11.11.22 (sub doc. 1, 1bis, 1ter, 1quater) emessi dall' A.T. di Milano per violazione e falsa applicazione di Legge, nello specifico: Art. 97 Costituzione – Violazione del principio meritocratico – Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 D.P.R. 478/1994 – illegittimità - Manifesta erroneità – Irragionevolezza dell'azione amministrativa.

L'azione amministrativa qui contestata è illegittima e merita essere censurata. L'informatizzazione della procedura finalizzata all'individuazione dei destinatari degli incarichi di supplenza non risulta rispondente ai principi che tradizionalmente informano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.

Invero, l'algoritmo utilizzato per la valutazione delle istanze e per la conseguente assegnazione degli incarichi è congegnato in modo tale da generare una significativa violazione del principio meritocratico e, quindi, del principio di scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/94.

Di particolare interesse, ai fini della risoluzione della vicenda è l'art. **12 dell'O.M. 112/22** rubricato *"conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche"*, il quale: **i) al comma 3** dispone: *"attraverso la procedura informatizzata **gli aspiranti possono indicare**, con preferenza sintetica e analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente"; ii) al comma 4* statuisce *"la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui*



*l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"; **iii) al comma 10** stabilisce: "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12".*

Ebbene, dalla semplice lettura della norma è dato comprendere che costituisce rinuncia all'incarico la mancata presentazione dell'istanza e che costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Paradossale inoltre, appare quanto previsto dai commi 3 e 10 della norma in commento ove, rispettivamente, stabiliscono che il sistema informatico debba tenere conto **i) solo** delle disponibilità effettivamente esistenti per "quel" determinato turno di nomina, ed inoltre che le disponibilità successive **ii)** debbano essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze e **iii)** solo nei riguardi di coloro che sono rimasti privi di incarico.



Così strutturata, la norma ignora illegittimamente la condizione di quel docente (come il Carvelli) che sia titolare di maggior punteggio e che si veda attribuire al primo turno di nomina una tipologia di posto più sfavorevole rispetto ad altre tipologie di incarico (ad orario completo) che risultino disponibili solo ex post con i successivi bollettini di nomina e, per l'effetto, vengono assegnate a quei docenti che hanno un minor punteggio e che quindi sono collocati in GPS in posizione più sfavorevole. In estrema sintesi, la possibilità di partecipare ad un solo turno di nomina finisce con avvantaggiare esclusivamente gli aspiranti che si trovano collocati in una posizione peggiore, a fronte di posti che si rendono disponibili a seguito della pubblicazione del primo bollettino di nomine (a titolo esemplificativo, a seguito di rinuncia da parte di altri docenti), con conseguente violazione del principio meritocratico. Ciò a voler dire che, la procedura informatizzata, così come consegnata ed alla luce di quanto qui contestato, premerebbe gli aspiranti con minor punteggio, sposando una logica approssimativa che si ispira alla mera causalità e non anche al merito.

Tutto ciò appare paradossale oltretutto illegittimo per violazione del principio meritocratico. In tal modo il lavoratore non è posto in grado di poter scegliere la tipologia di incarico a lui più favorevole nel rispetto sia dell'istanza da egli inoltrata e sia della posizione dallo stesso occupata in GPS.

Al fine di comprendere la correttezza o meno dell'operato della P.A., appare opportuno esaminare la domanda presentata dal ricorrente.

Dalla disamina della suddetta istanza, così come dimostrato sub doc. 5 e sub punto 7 del presente ricorso, si evince chiaramente che il ricorrente ha indicato, nella propria istanza, le sedi scolastiche assegnate a docenti aventi punteggio inferiore al suo e per le medesime c.d.c. (B015, ADSS-Incr), in riferimento al medesimo posto e con la stessa tipologia di contratto (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche ed ad orario completo di 18 ore).



Sede, classe di concorso e tipologia di posto sono tutte indicazioni puntualmente contenute nell'istanza presentata dall'odierno ricorrente. Il sig. Carvelli non può ritenersi quindi rinunciatario rispetto alle suindicate cattedre. **Né, giammai, potrebbe essere legittimo affermare che al ricorrente spetta l'incarico su orario spezzato (10 ore) sol perché nel primo turno di nomine non vi erano cattedre ad orario completo disponibili (preferite dal Carvelli).**

Invero, al sig. Carvelli spetta – *in primis* – l'incarico annuale (con scadenza al 31.8.23) su cattedra completa di 18 ore sulla classe di concorso B015 presso l'istituto MITD450009 perché: **i)** effettivamente disponibile, **ii)** scelta dal ricorrente alla posizione n. 1 della propria istanza *sub* doc. 5, **iii)** assegnata illegittimamente ad un docente peggio graduato in GPS (posizione 179 con punti 45). In subordine, qualora dovesse emergere – ma così non è – che la cattedra sulla B015 non spettasse al Carvelli, egli avrebbe comunque diritto ad ottenere un incarico fino al termine delle attività didattiche sulle rimanenti classi di concorso possedute e su una cattedra di 18 ore, quale ad esempio la c.d.c. ADSS-Incr.

Sul punto, non può sottacersi come nel contesto di una procedura avente natura concorsuale (quale può definirsi la procedura in commento in quanto basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi), **l'assegnazione dell'incarico non può che ispirarsi al criterio del maggior punteggio** e non anche a meccanismi basati su logiche del tutto avulse dalla concreta valutazione della posizione dell'aspirante. **Quanto appena esposto anche in ottemperanza al principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28 co. 1 D.P.R. n. 487/1994,** atteso che l'utilizzo di meccanismo avulsi dal quadro sistematico di riferimento dà luogo ad una situazione di assoluta incertezza circa le modalità di assegnazione degli incarichi, in palese violazione dell'art. 97 Cost.



A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, rilevato il carattere inderogabile dei principi in commento: *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria **assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando**”* (Cfr Consiglio di Stato sez. IV sent. 5608 del 18.10.2011).

Di contro, nel caso di specie, ad un maggior punteggio non è conseguito un maggior favore. Tutt’altro, l’azione amministrativa è stata fonte di un grave pregiudizio per il ricorrente che, a fronte del maggior punteggio posseduto rispetto ai docenti di cui al punto 7 del presente ricorso nonché destinatari di incarico su cattedra completa (18 ore) e fino al 31.08.23, ha invece ottenuto un incarico lavorativo su uno spezzone di sole 10 ore e fino al 30.06.23 con evidente danno economico. Nonostante i reclami *sub* doc. 8, nulla ha fatto l’amministrazione per porre rimedio a tale ingiustizia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8472/19 ha affermato sul punto il seguente principio: *“Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, **deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti.** Ciò a garanzia dell’imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell’interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall’azione amministrativa affidata all’algoritmo. ... l’altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione Loomis vs. Wisconsin), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. **Nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.) In proposito, deve comunque***



esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica”.

Nel caso di specie i criteri e i presupposti utilizzati dall'amministrazione nella procedura informatizzata e gli esiti che dalla stessa conseguono si pongono in contrasto con la normativa e con i principi su cui si fonda il reclutamento del personale docente; di talché l'intera procedura è viziata e quindi illegittima.

Con particolare riferimento al **comma 4** art. 12 O.M. 112, il Ministero resistente, in modo del tutto arbitrario, **equipara la mancata indicazione di talune preferenze ad una rinuncia per le medesime**; pertanto l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

L'assegnazione degli incarichi di supplenza tramite l'algoritmo è possibile solo se alla preferenza espressa dell'aspirante corrisponda una sede libera. La circostanza risulta alquanto singolare se si considera che l'aspirante è chiamato ad esprimere le preferenze in un momento antecedente alla pubblicazione dei posti disponibili. In questa prospettiva le preferenze sono espresse dal candidato secondo una procedura al buio in grado di condizionare in modo considerevole le prospettive professionali degli aspiranti. A detto profilo di incertezza, cui l'aspirante è costretto, deve aggiungersi l'irragionevole previsione in ragione della quale la mancata indicazione della preferenza comporta la rinuncia per il medesimo.

Alla luce di quanto sopra, l'azione amministrativa appare irragionevole sotto un duplice profilo: da una parte costringe gli aspiranti ad esprimere delle preferenze senza avere contezza della concreta disponibilità di posti; dall'altra la mancata indicazione di talune preferenze è equiparata ad una rinuncia.

La circostanza si traduce dunque nella violazione di qualsivoglia principio posto a presidio dell'azione amministrativa, primo fra tutti il principio di buona fede che deve informare i



rapporti tra privato cittadino e PP.AA.; non v'è chi non veda, infatti, come l'azione amministrativa condizioni e pregiudichi la posizione sostanziale degli aspiranti.

Sul punto, di recente, la **giurisprudenza di merito** ha acclarato l'erroneità di una simile impostazione tenuto conto del fatto che **"l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti"** (Cfr Tribunale di Lecce ordinanza 32232 del 21 giugno 2022). Dello stesso tenore anche il **Tribunale di Velletri** sent. 666 del 14.6.2022; **Tribunale di Frosinone** sent. 586 del 15.6.2022; **Tribunale di Torino** sent. n. 473 del 18.3.2022.

Concludendo, il meccanismo informatizzato non è idoneo a garantire la corretta assegnazione degli incarichi, con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio agli aspiranti che, come il ricorrente, ancorché collocati in posizione migliore in GPS hanno ottenuto incarichi meno vantaggiosi rispetto ad altri aspiranti con minor punteggio.

Il sistema informatico, quindi, avrebbe dovuto consentire ai candidati non soddisfatti nel primo turno di nomina, a causa della mancanza di posti disponibili tra quelli per i quali avevano espresso preferenza, di partecipare ai successivi turni di nomina. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il docente non è stato messo in condizione di conoscere, al momento della compilazione della domanda informatizzata delle supplenze, quali erano i posti disponibili, modalità questa del tutto irragionevole ed ingiustificata.

Sul punto, preme fare le seguenti precisazioni.

L'organico dei docenti si divide in organico di fatto e in organico di diritto. Quest'ultimo (coperto con supplenze fino al 31 agosto) è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti, mentre l'organico di fatto (coperto con supplenze fino al 30 giugno) è quello derivante dalle modifiche che



l'organico di diritto può subire dopo la scadenza dei termini per le iscrizioni da parte degli studenti.

Considerato che le iscrizioni per un determinato anno scolastico devono essere effettuate entro la fine del mese di gennaio dell'anno scolastico precedente, è chiaro che le disponibilità in organico, di diritto e di fatto, sono già note al momento in cui il MIM apre i termini per la compilazione della domanda informatizzata per le supplenze (il mese di agosto di ogni anno). Ebbene, per l'a.s. 2022/23 le famiglie dovevano provvedere ad effettuare le iscrizioni degli alunni entro il 28/01/2022 (giusta Circolare n. 3830 del 06/12/2021 – **doc. 10**), con la conseguenza che, con riferimento agli incarichi di supplenza di cui si discute, **trattandosi di incarichi su cattedre in organico di diritto, fino al 31 agosto, o di fatto, fino al 30 giugno, le disponibilità erano già note al momento in cui il MIM ha aperto i termini per la compilazione della domanda informatizzata per le supplenze (dalle ore 9:00 del 02 agosto 2022 alle ore 14:00 del 16 agosto 2022) e quindi le disponibilità dovevano essere note già al momento della compilazione dell'istanza e i posti dovevano essere messe a disposizione sin dal primo turno di nomina. Risulta, pertanto, irragionevole non solo la mancata comunicazione di tutte le disponibilità in termini utili per consentire agli aspiranti di compilare in maniera consapevole la domanda di partecipazione alle operazioni di conferimento degli incarichi, ma anche l'aver effettuato più turni di nomina quando le disponibilità erano già note in occasione del primo turno.**

Sul punto, l'ordinanza del Tribunale di Lanciano (ord. del 27.10.10, Giudice dott. Ciro Marsella, attualmente Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila) evidenziava che *“deve osservarsi che l'assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell'imparzialità e della meritocrazia, assicurato – nel caso di specie – dal rispetto delle posizioni in graduatoria; il convenuto avrebbe dovuto*



predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; nel caso “de qua”, appare evidente che il convenuto medesimo, omettendo tale adempimento, ha determinato nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria”.

Orbene, ancora una volta, **non v'è chi non veda come l'assegnazione delle supplenze sulla base delle disponibilità esistenti in relazione al singolo “turno di nomina” che di volta in volta si tiene, oltre ad essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall'art. 97 della Costituzione.**

È evidente che, col sistema congegnato dal M.I.M., le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio posseduto ma, in base al caso, alla fortuna di ciascuno.

*

4 – Ancora sul criterio meritocratico del punteggio.

Si è già detto che al prof. Carvelli è stato assegnato col primo bollettino n. 14917 del 9.9.22 (*sub* doc. 1) un incarico fino al 30.6.22 su una cattedra con spezzone orario di sole 10 ore, sol perché in qual turno di nomina non vi erano sedi disponibili tra quelle richieste. Ebbene, nei successivi turni di nomina (del 7.10.22, del 27.10.22 e del 11.11.22) il sistema informatico, invece di riconvocare i docenti non assegnatari oppure – come nel caso di specie – i docenti che hanno ottenuto incarichi su spezzone di orario nel turno precedente, è ripartito dall'ultimo nominato, attribuendo in tal modo incarichi di lavoro decisamente più favorevoli a coloro che si trovano in GPS in posizione deteriore rispetto al ricorrente.

Dunque, **se** le tipologie di incarico e le sedi richieste dal ricorrente fossero state **fortuitamente** disponibili già nel primo turno di nomina, quello del 9.9.22, il prof. Carvelli non sarebbe stato assegnatario di un incarico su spezzone orario ma, avrebbe ottenuto di certo un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche su cattedra ad orario



completo per il semplice motivo che tali tipologie di incarico sono state successivamente assegnate (come dimostrato *sub* punto 7) a docenti con minor punteggio del ricorrente. **Perciò, in maniera del tutto iniqua ed anti meritocratica, il soddisfacimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cattedra con orario completo espressamente richiesta e disponibile, è stato rimesso ad un fattore del tutto casuale e alla fortuna, dipendendo fondamentalmente dalla disponibilità delle sedi al primo turno di nomina, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 D.P.R. 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.**

*

5 – Sull'utilizzo del sistema informatico nelle operazioni di conferimento delle supplenze.

Il sistema informatico del Ministero dell'Istruzione e del Merito non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie, formate in base ai titoli di riserva, precedenza e di abilitazione e specializzazione posseduti dai candidati.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, la Giurisprudenza Amministrativa, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha sostenuto che *“dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o*



matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario" (TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019).

Anche la **Corte d'Appello di Roma**, sentenza n. 1617/20 (v. anche C.d.S. sez. VI sent. nn. 2270/19, 8472/19, 8473/19, 8474/19, 881/20), ha ritenuto in via generale ammissibile lo strumento informatico solo ove siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati;

Nella vicenda oggi in esame, **tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati.**

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta del conferimento delle supplenze a docenti con punteggio in GPS inferiore al ricorrente.

Le operazioni di conferimento delle supplenze, dunque, sono state semplificate in un **algoritmo** del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri e lesiva del**



ricorrente. In altri termini, le numerose domande di supplenza ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 112/2022.**

La condotta della P.A. ha quindi determinato e concretizzato la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28 co. 1 DPR 487/94 in quanto il sistema informatico ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore al ricorrente.

Ne consegue che gli atti contestati sono affetti da grave nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A. Essa ha omesso di adempiere il dovere di informazione preventiva sull'impiego dell'algoritmo.

*

6 – Risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per errore ed illegittimità commesso dall'Amministrazione Scolastica – Riconoscimento delle spettanze economiche.

L'erronea azione della P.A. relativa all'illegittimità dei bollettini di conferimento degli incarichi (n. 14917 del 9.9.22, n. 16719 del 7.10.22, n. 2374 del 27.10.22 e n. 2481 del 11.11.22 – *sub* doc. 1, *1bis*, *1ter*, *1quater*) con cui l'A.T. di Milano ha attribuito incarichi di lavoro decisamente più favorevoli a docenti peggio graduati rispetto all'odierno ricorrente che, ha ottenuto – per i motivi sopra espressi – una cattedra fino al 30.06.23 con spezzone oraria di 10 ore, ha determinato un evidente e notevole **danno economico patrimoniale** al sig. Carvelli, rappresentato dalla differenza retributiva che egli avrebbe percepito se avesse ottenuto l'incarico sulla B015 di 18 ore fino al 31.8.23, anziché quello – più svantaggioso – di 10 ore. Il danno economico è parimenti configurato se si confronta l'attuale contratto del Carvelli con un diverso contratto – ad egli spettante – fino al 30.06.23 su cattedra di 18 ore.



Ebbene, il dipendente che non abbia ottenuto il corretto incarico lavorativo per fatto e colpa esclusivi dell'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni. Come stabilito dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 7842/94, la responsabilità della P.A. *"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."*

Posto che l'odierno ricorrente, se l'A.T. di Milano avesse correttamente osservato i principi giuridici sopra esposti in ordine al corretto scorrimento della graduatoria secondo il principio meritocratico, avrebbe di certo ottenuto un incarico a t.d. annuale o fino al termine delle attività didattiche su una cattedra completa di 18 ore (come dimostrato da questa difesa *sub* punto 7 del presente ricorso).

Per l'effetto, **il sig. Carvelli ha diritto all'attribuzione - ora per all'ora - dell'incarico lavorativo spettante in virtù della sua posizione occupata nelle rispettive graduatorie di II fascia in base al suo punteggio e nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato dallo stesso nell'apposita istanza.**

Ciò posto, qualora all'esito dell'istruttoria dovesse ritenersi provato il comportamento illegittimo ed antigiuridico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno subito dal sig. Carvelli parametrato alla differenza retributiva tra il compenso dovuto per un incarico di 10 ore fino al 30.6.23 ed uno di 18 ore fino al 31.8.23 e/o fino al 30.6.23 (compresa di TFR e oneri di legge ed interessi), non ottenuto dal ricorrente per esclusivo fatto e colpa dell'Amministrazione resistente.

Quanto poi all'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della P.A., nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di qualificare la responsabilità del Ministero convenuto quale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., detta imputabilità emerge *ictu oculi* in quanto



l'evento dannoso è ragionevolmente imputabile all'Amministrazione resistente, dal momento che risultano violate, dolosamente o, quanto meno, colposamente, le norme sopra citate che impongono il rispetto del principio del punteggio nelle operazioni di nomina, nonché i doveri di correttezza e buona amministrazione.

La Suprema Corte di Cassazione, anche recentemente, ha riconosciuto il **diritto al risarcimento del danno per il lavoratore che sia stato assunto a condizioni deteriori**, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez. lavoro, **ord. n. 16665/2020**).

Sempre la Corte di Cassazione, **con sentenza n. 11122/16** ha poi chiarito che *"il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito"*.

E dunque, ciò che costituisce oggetto di pretesa risarcitoria che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dal ricorrente per tutta la durata della supplenza, **commisurato al totale delle differenze retributive perse** (dedotta la retribuzione peggiorativa, commisurata sulle 10 ore lavorative, percepita in ragione del contratto *sub doc.* 8), che oggi sono oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.



*

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA

DOMANDA CAUTELARE *ex artt. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.*

Considerato tutto quanto sopra argomentato e dedotto, è urgente ed improcrastinabile l'azione di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* sussistendone i requisiti del ***fumus boni iuris*** e del ***periculum in mora***.

Quanto al ***fumus boni iuris***:

per ragioni di brevità espositiva si rimanda, quanto alla verosimiglianza del fatto, a tutto quanto eccepito e dedotto nel corpo del presente ricorso a supporto dell'illegittimità ed erroneità dei provvedimenti impugnati.

Quanto al ***periculum in mora***:

Il sig. Carvelli, svolge l'unico lavoro di docente **"precario"** presso le varie istituzioni scolastiche che di anno in anno offrono posti disponibili. Attualmente, a causa delle illegittimità commesse dall'amministrazione resistente **il ricorrente è purtroppo titolare di un'occupazione lavorativa decisamente svantaggiosa con scadenza al 30.6.22 per sole 10 ore settimanali.**

L'*agere* amministrativo costituisce fonte di un grave pregiudizio economico in capo al ricorrente che, di contro, avrebbe dovuto ottenere un incarico fino al 31.8.22 per 18 ore (come dimostra la prima tabella *sub* punto 7 del presente ricorso) oppure, in subordine, un incarico fino al 30.6.22 per 18 ore (come dimostrato *sub* punto 7 del presente ricorso).

In questa prospettiva, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare determinerebbe un grave ed irreparabile danno in capo al ricorrente nella duplice dimensione di ***i***) perdita di occasioni di lavoro sulla classe di concorso di effettivo interesse (la **B015**) e di ***ii***) mancata percezione del reddito effettivamente dovuto. A tal proposito, giova evidenziare che il ricorrente è padre di due figli rispettivamente di anni 10 e 7 (**doc. 11**). Vive,



insieme alla propria famiglia composta da moglie e figlie in provincia di Milano (Bollate) affrontando le seguenti spese fisse: **€ 493 mensili** per il mutuo della casa familiare, **€ 3.000 annui** quale costo del condominio, **€ 293 mensili** per l'automobile ed **€ 800** per il "pre-post scuola" (doc. 12), **oltre** le normali spese giornaliere per il naturale mantenimento dei bisogni comuni di ogni famiglia con due bambini piccoli. Ad oggi il ricorrente, a causa dell'errore della P.A., **guadagna circa € 900 mensili** (doc. 13) evidentemente non sufficienti per far fronte ai bisogni della famiglia, soprattutto se tutto il nucleo familiare vive in una delle città più costose d'Italia, quale appunto è Milano.

Né tanto meno, può sottacersi come l'attribuzione di un incarico di supplenza sulla B015 (effettivamente ad egli spettante) consentirebbe al ricorrente di maturare il punteggio utile ai fini del consolidamento della propria posizione lavorativa, anche nell'ottica di una futura immissione in ruolo.

Appare pertanto evidente l'assoluta esigenza affinché l'Ill.mo Tribunale adito provveda, in via cautelare financo ***inaudita altera parte***, ad ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione dell'incarico lavorativo sulla c.d.c. B015 su cattedra di 18 ore e con scadenza al 31.8.23 (di cui al punto 7 del presente ricorso).

Posta l'irreparabilità del danno –anche economico – che il ricorrente si troverebbe a patire in caso di non tempestiva rettifica/revoca dei provvedimenti oggi impugnati, in misura tale da non poter attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare, la scrivente difesa chiede rispettosamente che l'Ill.mo Giudice adito si compiaccia di provvedere in relazione alla stessa *ex art. 700 c.p.c.*

*

CONCLUSIONI



Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, **in via d'urgenza con decreto motivato inaudita altera parte**, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, così provvedere:

- **In via preliminare**, emettere *ex artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c.*, assunte ove occorra sommarie informazioni, i provvedimenti di urgenza più idonei ad eliminare i pregiudizi subiti e *subendi* e ad assicurare al sig. Carvelli Domenico provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito relativi all'attribuzione di incarico lavorativo annuale sulla B015 per 18 ore settimanali presso l'istituto MITD450009 o, in subordine, incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate su cattedra di 18 ore, perché egli è collocato in GPS II fascia in provincia di Milano in posizione migliore rispetto ad altri docenti peggio graduati ma destinatari di incarico più favorevole.
- **In via cautelare**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare *ex art. 700 c.p.c.* e, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, di voler: **i) accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto MITD450009, oppure, incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio; **ii) condannare** l'Amministrazione resistente a conferire al ricorrente l'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto MITD450009, oppure, l'incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli



- disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
- **Nel merito ed in via principale:** **a)** Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto MITD450009, oppure, incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio; **b)** accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive (sia per mensilità lavorative che per differenza oraria) che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13[^] mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione del contratto di lavoro esistente. E per l'effetto: **c)** condannare l'Amministrazione resistente a conferire l'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto MITD450009 oppure, l'incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio; **d)** condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive (sia per mensilità lavorative che per differenza oraria) che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13[^] mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione del contratto di lavoro esistente.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) provv. n. 14917 del 9.9.22; *1bis*) provv. n. 16719 del 7.10.22; *1ter*) provv. n. 2374 del 27.10.22; *1quater*) provv. n. 2481 del 11.11.22; 2) O.M. 112/2022; 3) Istanza inserimento/aggiornamento GPS del 30.5.22; 4) GPS del 29.7.22; 5) Istanza scelta istituzioni scolastiche del 7.9.22; 6) GPS del 7.9.22 definitive; 7) contratto di lavoro del 14.9.22; 8) reclamo; 9) riscontro al reclamo; 10) Circolare n. 3830 del 6.12.21; 11) stato di famiglia; 12) spese fisse famiglia Carvelli; 13) Buste paga Carvelli; 14) Dichiarazione di esenzione dal C.U.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

*

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il prof. Domenico Carvelli, unitamente al proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito inferiore ad € 35.240,04 (**doc. 14**) e che, pertanto, il presente procedimento è esente dal versamento.

Milano, 8 febbraio 2023

Avv. Gianluca Blasi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di sostegno e che parteciperanno alle procedure di reclutamento dell'USP di Milano per insegnare sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento dalle GPS Prima e Seconda Fascia per le medesime classi del ricorrente: ADSS I Fascia e A045, A047, B016, ADSS-Incrociata II Fascia nella scuola secondaria di secondo grado, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

